


I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 107



PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023



Approvato con D.P. in data 12.2.2024 n. 15 di reg.

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONITECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 –Oneri per le attività tecniche e destinazione delle risorse

Art. 2 - Gruppo di lavoro

Art. 3 – Limite quantitativo dell'incentivo

Art. 4 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 5 - Quota del 20 per cento

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 6 – Graduazione della misura incentivante

Art. 7 – Disciplina delle varianti

Art. 8 – Quote di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 9 – Attività incentivabili

Art. 10 – Graduazione della misura incentivante

Art. 11 – Disciplina delle varianti

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 13 - Esclusione dell'incentivazione per servizi e forniture

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 – Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oneri per le attività tecniche e destinazione delle risorse

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica alle procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture nelle tipologie contrattuali previste dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
4. L'importo di cui al comma precedente è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui al successivo art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 2, del presente regolamento per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 5, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. La quota dell'80% della somma del comma 4, relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice ed è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. La misura è definita in base alla disciplina del presente Regolamento.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
7. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Gruppo di lavoro

Il dirigente di Servizio/Settore competente, individua, in relazione all'organizzazione dell'Ente e con proprio provvedimento, il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo, valutando la specifica proposta del RUP, con riferimento allo specifico lavoro/servizio/fornitura, identificando il ruolo di ciascuno nel rispetto delle competenze specifiche o specialistiche richieste per la tipologia di affidamento.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti assegnati, sono indicati i tempi per provvedere alle fasi dell'intervento, coordinati con il cronoprogramma esecutivo.

L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili sarà orientata, nel rispetto del "Principio del risultato" e del "Principio della fiducia" di cui agli artt. 1 e 2 del Codice, alla rotazione e maggior coinvolgimento del personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto ed in relazione alle fasi ed attività della procedura di affidamento.

L'atto di individuazione del gruppo di lavoro deve riportare espressamente il ruolo funzionale e le attività e ruoli affidati ai singolidipendenti individuati.

Qualora il RUP accerti l'impossibilità di svolgere la totalità delle attività con il personale assegnato alla struttura di appartenenza ed ai Servizi già preposti alle fasi della procedura di affidamento, nel gruppo di lavoro saranno inseriti dal Dirigente competente anche dipendenti appartenenti ad altri Settori/Servizi in possesso di competenze ed esperienze professionali idonee e previo nulla osta del Dirigente del Servizio/Settore di appartenenza.

L'idoneità dei dipendenti a partecipare ai gruppi di lavoro sarà accertata dal Dirigente in funzione di specifica formazione dai medesimi acquisita, anche mediante corsi organizzati dall'Amministrazione con adesione su base volontaria.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità dei procedimenti/subprocedimenti e delle attività e ruoli assegnati.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro sarà effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede di liquidazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.

A garanzia dell'equità nell'attribuzione e ripartizione delle risorse oggetto d'incentivazione nonché della fedele attuazione nella partecipazione alle attività incentivabili, l'Amministrazione potrà operare mediante costituzione di specifico organismo interno coordinato dal Direttore generale e partecipato dai dirigenti delle Aree e dei Servizi/Settori interessati.

Art. 3 – Limite quantitativo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il

trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al successivo art. 5.

Art. 4 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

1. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
2. gli affidamenti diretti d'importo inferiore ad euro 5.000;
3. gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi di importo superiore ad € 5.000, che non prevedano ricorso ad una procedura comparativa, limitatamente alle attività tecniche di affidamento non previste ed eseguite, salva la fase realizzativa;
4. gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia nominato un direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 8, comma 4, dell'allegato I.2 e degli artt. 31 e 32 dell'Allegato II.14 del Codice riguardanti i presupposti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
5. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
6. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio).

Art. 5 – Quota del 20 per cento

La quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) del presente regolamento, è incrementata:

1. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento;
2. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18 del presente regolamento;
3. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti per ragioni di carattere procedurale o in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

1. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
2. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
3. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

1. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
2. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
3. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 6 – Graduatoria della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice viene graduata in base al parametro determinato dal prodotto dei seguenti coefficienti:

complessità dell'opera da realizzare:

- ristrutturazione: coeff. 1,00
- restauro conservativo: coeff. 1,00
- adeguamento normativo, strutturale, impiantistico o altri interventi per la sicurezza: coeff. 1,00
- riqualificazione e bonifica ambientale: coeff. 0,95
- nuova realizzazione: coeff. 0,90
- completamento: coeff. 0,80
- manutenzione straordinaria: - interventi di edilizia: coeff. 0,85
- Interventi di viabilità/ciclabilità: coeff. 0,80
- manutenzione ordinaria: coeff. 0,75
- demolizione: coeff. 0,60.

e delle seguenti percentuali relative alle sottoindicate soglie di importo e procedurali:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
Da euro 5.000,00 fino a euro 150.000,00	1,90%
oltre 150.000,00 fino a euro 1.000.000,00	2,00%
oltre 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria	1,90%
oltre la soglia comunitaria	1,60%

Per interventi che riguardano più parametri di complessità si applicherà il coefficiente che identifica economicamente la parte maggioritaria dei lavori.

Per gli affidamenti di lavori suddivisi in lotti, l'importo sul quale calcolare l'incentivazione è il totale complessivo dei lotti.

Art. 7 – Disciplina delle varianti

Alle varianti di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, per il calcolo dell'incentivo si applicano le medesime percentuali stabilite per l'intervento affidato. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 8 – Quote di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti dal Dirigente competente fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, valutando la proposta che sarà al medesimo formalizzata dal RUP:

Attività e ruoli	Percentuale (%)
------------------	-----------------

tecnici	
Programmazione della spesa annuale per investimenti	2
RUP	22
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento dei Servizi preposti ****	14
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento dei Servizi preposti (#)	11-13
Redazione del progetto di fattibilità delle alternative progettuali	3
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8
Redazione del progetto esecutivo	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione **	1
Verifica del progetto ai fini della sua validazione *	5
Predisposizione dei documenti di gara (#)	2-3-4
Direzione dei lavori	15
Ufficio della direzione dei lavori (dir. Operativo/i ispettore/i di cantiere) ***	2
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione**	2
Collaudo tecnico-amministrativo (Regolare Esecuzione) ***	3
TOTALE	100

* se non individuato verificatore esterno le aliquote saranno assegnate al RUP

** se figura CSP non previste per legge le aliquote non saranno assegnate; se CSE previsto per legge e le relative funzioni sono svolte dal RUP l'aliquota verrà assegnata al RUP;

*** se non individuato tecnico esterno le aliquote saranno assegnate al DL

**** se non individuati collaboratori tecnici nel gruppo di lavoro, le aliquote saranno assegnate al RUP (#) le attività di collaborazione amm.va del RUP si intendono correlate alle attività di predisposizione dei documenti di gara da parte delle strutture e uffici competenti, in relazione alla tipologia di affidamento e relativo impegno e responsabilità dei soggetti preposti della SUA, secondo la seguente graduazione crescente:
punti 2: procedure aperte e negoziate per lavori fino a 500.000 euro;
punti 3: procedure aperte e negoziate per lavori da 500.001 euro fino alla soglia comunitaria;
punti 4: procedure aperte di lavori sopra la soglia comunitaria nonché per Concessioni o Appalti integrati.

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Le quote percentuali della misura incentivante relative ad attività non assegnate o non svolte integreranno il fondo dell'art. 5.

Qualora allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 9 – Attività incentivabili

Sono incentivabili tutte le prestazioni per l'affidamento di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie comunitarie e nei casi disciplinati dall'art. 8, comma 4, all. I.2 del Codice.

Sono inoltre incentivabili i servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, di cui all'art. 32 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023, per i quali è necessaria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), tra i quali s'intendono ricompresi quelli aventi le caratteristiche di cui al comma 2 della medesima disposizione e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli ivi elencati. Sono da intendersi incentivabili anche quelli riferibili a convenzioni e accordi quadro sempre che, per la procedura preveda uno

o più dei seguenti punti:

- predisposizione di ordini previa “Richiesta di valutazione preliminare” (Ordine di acquisto – ODA) a cui si allega un progetto preliminare o piano dei fabbisogni (documento tecnico descrittivo);
- incontri/sopralluoghi con l’aggiudicatario della Convenzione o accordo quadro con redazione dei relativi verbali di sopralluogo, che permettono di addivenire alla definizione del “Piano di esecuzione preliminare”;
- predisposizione di una “Richiesta di valutazione definitiva” (Ordine di acquisto – ODA) comprensiva di tutta la documentazione definitiva e dell’eventuale DUVRI;
- Verifiche delle forniture e dei i servizi affinché gli stessi siano resi nel rispetto delle clausole contrattuali;
- Redazione del Certificato di regolarità dell’esecuzione.

Sono incentivabili le forniture di particolare importanza di cui all’art. 32 dell’allegato II.14 del Codice ovvero quelle le cui prestazioni sono di importo superiore a 500.000,00 euro.

Art. 10 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice viene graduata in base alle seguenti percentuali relative alle sottoindicate soglie di importo e procedurali:

Importo servizi posta a base di gara	Percentuale (%)
Da euro 5.000,00 fino a euro 140.000,00	2,00%
oltre 140.000,00 fino alla soglia comunitaria	1,80%
oltre la soglia comunitaria	1,60%

Per gli affidamenti di servizi e forniture suddivisi in lotti, l’importo sul quale calcolare l’incentivazione è il totale complessivo dei lotti.

Art. 11 – Disciplina delle varianti

Alle varianti di cui all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, per il calcolo dell’incentivo si applicano le medesime percentuali stabilite per l’intervento affidato. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti dal Dirigente competente fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere, valutando la proposta che sarà al medesimo formalizzata dal RUP:

Attività e ruoli tecnici	Percentuale %
Programmazione della spesa annuale per investimenti	2
RUP	22
Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica dell’intervento dei Servizi preposti *	13
Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell’intervento dei Servizi preposti (#)	11-13
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	16

Predisposizione dei documenti di gara (#)	2-3-4
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ***	2
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20
Regolare esecuzione/verifica di conformità * *	10

* se non individuati collaboratori tecnici nel gruppo di lavoro, le aliquote saranno assegnate al RUP

** se non individuato le aliquote saranno assegnate al DEC

*** se CSE previsto per legge e le relative funzioni sono svolte dal RUP l'aliquota verrà assegnata al RUP;

(#) le attività di collaborazione amm.va del RUP si intendono correlate alle attività di predisposizione dei documenti di gara da parte delle strutture e uffici competenti, in relazione alla tipologia di affidamento e relativo impegno e responsabilità dei soggetti preposti della SUA, secondo la seguente graduazione crescente:

punti 2: procedure aperte e negoziate per servizi sotto la soglia europea;

punti 3: procedure aperte per servizi e forniture sopra soglia europea;

punti 4: procedure aperte e negoziate per Concessioni di servizi.

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Le quote percentuali della misura incentivante relative ad attività non assegnate o non svolte integreranno il fondo dell'art. 5.

Qualora allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 13 – Esclusione dell'incentivazione per servizi e forniture

Sono esclusi dall'applicazione dell'incentivazione le prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote tabellari e moltiplicatori definiti nel presente regolamento. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente, regolarmente e completamente svolte anche in caso di mancata o parziale realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione dei lavori, del servizio o della fornitura, certificate dal Dirigente competente in contraddittorio con il RUP.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente/responsabile competente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla

legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 15 – Attività del personale dirigenziale

Il personale con qualifica dirigenziale e assimilata è titolato ad assumere ruoli e svolgere attività oggetto di incentivazione unicamente nel caso venga accertata l'impossibilità dell'assegnazione al personale del Servizio preposto e sia esperita senza esito, la ricognizione presso altro personale dell'Ente avente i requisiti professionali e la disponibilità necessaria, come indicato all'art. 2.

Al dirigente o assimilato non spetterà comunque alcun compenso e le somme accantonate integreranno il fondo dell'art. 5.

Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili dal RUP in contraddittorio con il Dirigente competente, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

In relazione alle responsabilità e correlate potestà del RUP nella conduzione delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice, le riduzioni percentuali di cui alla tabella A sono incrementate di 10 punti percentuali, fino al massimo del 100%.

TABELLA A

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 33% del tempo contrattuale	20%
	Dal 34% al 66 % del tempo contrattuale	40%
	Dal 67% al 100% del tempo contrattuale	60%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	90%

2 – Costi di realizzazione	Entro il 25% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 26 al 50% dell'importo contrattuale	30%
	Dal 51% al 75 % dell'imposto contrattuale	50%
	Oltre il 75% dell'importo contrattuale	100%

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, valutata la relativa proposta del RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell'incentivo opera a conclusione delle seguenti fasi relativamente a quanto maturato da ciascun dipendente:

LAVORI	FORNITURE E SERVIZI
Approvazione progetto	Approvazione progetto (se previsto)
Affidamento lavori	Affidamento del servizio o fornitura
Collaudo/Cre	Verifica di conformità/Cre

Ai fini della liquidazione il RUP predispose una scheda in cui a ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, è indicato almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata di competenza;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente viene trasmessa dal RUP al Dirigente/responsabile competente per la predisposizione della determinazione di liquidazione.

Art. 18 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati a decorrere dal 1° Luglio 2023.

Per le procedure e i contratti la cui progettazione è stata affidata prima del 1° Luglio 2023 continua ad applicarsi il Regolamento provinciale n. 34 approvato con decreto presidenziale n. 34 dell'11 Maggio 2020.

Il presente Regolamento non trova applicazione per le procedure finanziate con fondi PNRR e PNC già avviate, per le quali la liquidazione avverrà in conformità al Regolamento provinciale n. 34 approvato con decreto presidenziale n. 34 dell'11 Maggio 2020, salvo diverse disposizioni normative.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.